### ORDINANZA

artt. 669-sexies, 671 c.p.c.

nel procedimento civile 5152/2010 avente ad oggetto istanza per accertamento tecnico preventivo.

## RILEVA & OSSERVA

- La domanda di revoca dell'ordinanza del 26 agosto 2011 è infondata e va respinta.
- In rito, è pacifico che la norma di cui all'art. 197 c.p.c. possa applicarsi anche all'accertamento tecnico preventivo, posto che l'art. 698 comma I c.p.c. la richiama espressamente mediante il (sistema del rinvio d. mobile. E' inconferente il richiamo alla giurisprudenza cass. civ. 12437/2000 che non attiene alla formazione della perizia ma al processo.

  Quanto alla presunta lesione del contraddittorio, la tesi è smentita dagli atti. La convocazione del CTU a chiarimenti è atto del Giudice che attiene alla sua discrezionalità e richiede, come condicio sufficiente e necessaria, l'intervento, all'udienza, delle parti. Tant'è che l'art. 197 c.p.c. prevede che il giudice chiami il consulente "quanto lo ritiene opportuno". E, allora, il contraddittorio è tutto all'interno dell'udienza di chiarimenti ex art. 197 c.p.c. e non nella fase di formazione della decisione del magistrato, pur se sollecitata da una delle parti.
  - Nel merito delle contestazioni, peraltro, l'istante si discosta dalla più recente giurisprudenza. La Corte regolatrice - con orientamento giurisprudenziale che costituisce un approdo non più disatteso (a partire da Cass. civ. Sezioni Unite 20604 del 2008) - ha affermato (anche di recente: Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2010 n. 6325, Pres. Varrone, rel. Lanzillo) che l'ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all'art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo con principio che conduce ad escludere che il mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui, quali nel caso di specie, sentire tutte le parti prima di chiedere chiarimenti al CTU, determini vizi genetici del provvedimento. La direttrice ermeneutica così segnata dall'indirizzo nomofilattico è stata confermata pure di recente da Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 27 aprile 2010 n. 9962 (Pres. Carbone, rel. Finocchiaro): in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni della Suprema Corte in materia processuale, deve affermarsi che le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullita' non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (articolo 156 c.p.c., comma 3)

- Trattasi di una interpretazione orientata dal principio di «ragionevole durata» che costituisce, oramai, uno dei canoni interpretativi di primaria importanza, poiché avvolto dalla coltre costituzionale (art. 111 Cost.), imposto dal diritto comunitario (art. 47, comma II, della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale ha lo "stesso valore giuridico dei trattati", con l'entrata in vigore dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in data 1 dicembre 2009 in GUUE n. C 306 del 17 dicembre 2007) e, come noto, scandito in modo cogente dalle Carte internazionali vincolanti (v. art. 6, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848).
- Anche l'istanza di revoca della parte ricorrente va disattesa poiché già decisa con ordinanza del 24 agosto 2011 e il ricorrente non ha introdotto altri elementi o giurisprudenza per mutare decisione.

# P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 175, 197, 698 c.p.c.

#### RIGETTA

Tutte le istanze delle parti e dichiara ammissibile ai fini dell'odierno procedimento, lo scritto di chiarimenti del CTU

### MANDA

alla cancelleria per i provvedimenti di competenza Così deciso in Varese, in data 8 ottobre 2011

> Il giudice designato DOTT. GIUSEPPE BUFFONE